

Sabato 6 novembre 2021

IL CASO DEL GIORNO

Richiesta di rimessione in termini a esito incerto

/ Antonino RUSSO

La legge n. 69/2009 ha modificato la restituzione in termini con l'abrogazione dell'art. 184-bis e il suo sostanziale **"trasferimento"** al comma 2 dell'art. 153 c.p.c., tra le disposizioni generali del I libro del Codice di procedura civile.

Tale nuova allocazione ha attribuito all'istituto una connotazione di natura generale, valente in riferimento alle decadenze relative ai poteri processuali "interni" al giudizio, sia a quelle correlate alle facoltà esterne e strumentali al processo, quali l'impugnazione dei provvedimenti sostanziali (Cass. 17 giugno 2015 n. 12544) attesa la sua pacifica applicabilità nel rito tributario.

Il rimedio ex art. 153 c.p.c. è, in effetti, collegato al sistema delle **preclusioni** e si ispira alla necessità di mitigarne il rigore, ogni qualvolta queste si siano verificate senza colpa della parte, visto che la disposizione mira – solo in questo caso – ad evitare che le intervenute decadenze la danneggino. La più estesa possibilità di invocare la rimessione in [...]

PAGINA 2

FISCO

Estinta la società, è il socio a dover dimostrare di non essere responsabile

Nemmeno serve l'accertamento, basta la notifica della cartella di pagamento

/ Alfio CISELLO

Ieri, la Cassazione, con la sentenza n. 31904, è tornata a pronunciarsi sull'annoso tema relativo alla responsabilità dei soci di società di capitali dopo la **cancellazione** della società.

Per effetto dell'art. 2495 del codice civile, estinta la società, i soci rispondono in proprio se hanno riscosso somme da bilancio finale di liquidazione.

Viene confermato un orientamento che sta prendendo, negli ultimi anni, sempre più piede: il menzionato limite di responsabilità non rappresenta una **condizione per la successione** del socio nei rapporti sostanziali e processuali dell'ente.

Quindi, estinta la società, l'ente creditore (sia esso un'Agenzia fiscale, un Comune o un ente impositore di diversa natura) può automaticamente azionare la pretesa nei confronti del socio.

Viene ribadito che non è necessario notificare al socio l'avviso di accertamento, essendo sufficiente la notifica della **cartella di pagamento**.

Destituita di fondamento è la tesi

secondo cui il socio, necessariamente, dovrebbe ricevere un accertamento ai sensi dell'art. 36 del DPR 602/73, posto che si tratta di una responsabilità avente titolo autonomo e di natura sostanzialmente civilistica.

L'iscrizione a ruolo può avvenire anche dopo la cancellazione della società, e può essere intestata all'ente ormai estinto oppure al socio, in quanto esso, a questi fini, è paragonato a un **erede**.

Come accennato, il Fisco può azionare la pretesa in automatico nei confronti del socio in quanto sarà questi che, in giudizio o in fase amministrativa, dovrà dimostrare di non essere responsabile. Nella maggioranza dei casi, bisognerà dimostrare di **non aver ricevuto nulla** in sede di bilancio di liquidazione.

Nel punto 2.10 della sentenza viene sancito: "Se, però, il fisco ben può rivolgersi al socio successore per il recupero del credito vantato contro la società estinta, stante il suo **subentro ex lege** nell'obbligazione sociale, è altrettanto evidente come il creditore sia soltanto tenuto a [...]"

PAGINA 3

IN EVIDENZA

Regime fiscale per marchi e avviamenti rivalutati e/o riallineati da chiarire

Sospensione dall'attività anche senza iscrizione all'Albo dei commercialisti

Credito d'imposta estero al lordo dei costi anche con fruizione del Patent box

ALTRE NOTIZIE

/ DA PAGINA 9

FISCO

Senza certezze la deducibilità della rivalsa agenti

/ Luca FORNERO

L'ordinanza n. 29979/2021 della Cassazione offre lo spunto per tornare a esaminare il trattamento fiscale della c.d. **"rivalsa agenti"**, vale a dire la somma corrisposta dall'agente [...]

PAGINA 4

Richiesta di rimessione in termini a esito incerto

Dubbi in caso di morte del difensore

/ **Antonino RUSSO**

La legge n. 69/2009 ha modificato la restituzione in termini con l'abrogazione dell'art. 184-*bis* e il suo sostanziale "**trasferimento**" al comma 2 dell'art. 153 c.p.c., tra le disposizioni generali del I libro del Codice di procedura civile.

Tale nuova allocazione ha attribuito all'istituto una connotazione di natura generale, valente in riferimento alle decadenze relative ai poteri processuali "interni" al giudizio, sia a quelle correlate alle facoltà esterne e strumentali al processo, quali l'impugnazione dei provvedimenti sostanziali (Cass. 17 giugno 2015 n. 12544) attesa la sua pacifica applicabilità nel rito tributario.

Il rimedio ex art. 153 c.p.c. è, in effetti, collegato al sistema delle **preclusioni** e si ispira alla necessità di mitigarne il rigore, ogni qualvolta queste si siano verificate senza colpa della parte, visto che la disposizione mira – solo in questo caso – ad evitare che le intervenute decadenze la danneggino. La più estesa possibilità di invocare la rimessione in termini, oltre il perimetro endoprocessuale, impegna inevitabilmente anche la giurisprudenza di merito, spesso nei casi in cui la mancata impugnazione di accertamenti o atti della riscossione sia dovuto a cause non imputabili alla condotta del contribuente.

La sensazione è che la norma sia applicata con una **certa parsimonia** dai giudici tributari, consapevoli del rischio che "tra le sue righe" può celarsi un espediente per rifuggire da decadenze altrimenti inevitabili.

Tale rigore è dimostrato, ad esempio, dalle sentenze ove è stata negata la rimessione in termini nei casi in cui il difensore abbia indicato l'impossibilità di deambulare in prossimità del termine per presentare ricorso (C.T. Reg. Bari 19 maggio 2021 n. 1593/1/21).

Più interessante, oltre che favorevole alla parte contribuente, è il caso della concessione della rimessione in termini in relazione ad un appello, palesamente tardivo, opposto dal contribuente che – raggiunto da una cartella contenente l'iscrizione a ruolo successiva alla **vittoria dell'ufficio** in primo grado – interponeva gravame opponendo la morte del difensore (non conosciuta da alcuno) nel corso del giudizio di primo grado. La Commissione tributaria regionale della Basilicata (sentenza 4 agosto 2021 n. 196/2/21) concedeva il beneficio ex art. 153 citato e accoglieva l'appello nel merito.

Tale conclusione non convince, ma i **dubbi** riguardano la "via" percorsa dal giudice e non l'esito della controversia, giustamente improntato alla necessaria tutela del diritto di difesa della parte.

Si è dell'avviso infatti che valesse più la normativa processuale, ex artt. 40 e segg. del DLgs. 546/92, in tema di **interruzione del giudizio** che quella della rimessione in termini.

La morte del difensore produce infatti l'interruzione automatica del processo, indipendentemente dalla conoscenza che dell'evento abbiano le parti ed il giudice (Cass. n. 6061/2000), senza che sia necessaria la dichiarazione della parte interessata. Sicché tutti gli atti compiuti successivamente, in spregio alla interruzione (che opera di diritto) sono affetti da **nullità insanabile** (C.T. Prov. Genova n. 295/2004), indipendentemente dall'effettiva conoscenza che ne abbiano avuta l'altra parte ed il giudice e, quindi, senza la necessità di dichiarazione o notificazione dell'evento interruttivo, cosicché l'interruzione del processo comporta che né il giudice né le parti possano compiere i normali atti del processo (salvi, come da regola generale, il provvedimento dichiarativo dell'interruzione e quelli tesi alla ripresa del processo).

Presupposti rigorosi per essere rimessi in termini

La sentenza emessa nonostante l'interruzione del processo, al pari di ogni altro atto processuale compiuto dopo l'evento, essendo viziata da nullità insanabile non può pertanto produrre effetto alcuno nei confronti della parte colpita dall'evento interruttivo, convertendosi in **motivo di gravame**, tanto da essere fatta valere attraverso l'impugnazione prevista contro la sentenza che chiude la fase del giudizio in cui essa si sia prodotta.

Resta poi irrisolto di dubbio se il giudice di appello, che dichiara la nullità della sentenza per la mancata interruzione del processo in dipendenza della morte del difensore costituito, debba trattenere la causa e deciderla nel merito (Cass. n. 244/2010) oppure debba **rimettere la causa al primo grado** (Cass. n. 12294/2001) considerato che una sola parte ha perduto (senza sua colpa) un grado di giudizio.

Estinta la società, è il socio a dover dimostrare di non essere responsabile

Nemmeno serve l'accertamento, basta la notifica della cartella di pagamento

/ Alfio CISSELLO

Ieri, la Cassazione, con la sentenza n. [31904](#), è tornata a pronunciarsi sull'annoso tema relativo alla responsabilità dei soci di società di capitali dopo la **cancellazione** della società.

Per effetto dell'[art. 2495](#) del codice civile, estinta la società, i soci rispondono in proprio se hanno riscosso somme da bilancio finale di liquidazione.

Viene confermato un orientamento che sta prendendo, negli ultimi anni, sempre più piede: il menzionato limite di responsabilità non rappresenta una **condizione per la successione** del socio nei rapporti sostanziali e processuali dell'ente.

Quindi, estinta la società, l'ente creditore (sia esso un'Agenzia fiscale, un Comune o un ente impositore di diversa natura) può automaticamente azionare la pretesa nei confronti del socio.

Viene ribadito che non è necessario notificare al socio l'avviso di accertamento, essendo sufficiente la notifica della **cartella di pagamento**.

Destituita di fondamento è la tesi secondo cui il socio, necessariamente, dovrebbe ricevere un accertamento ai sensi dell'[art. 36](#) del DPR 602/73, posto che si tratta di una responsabilità avente titolo autonomo e di natura sostanzialmente civilistica.

L'iscrizione a ruolo può avvenire anche dopo la cancellazione della società, e può essere intestata all'ente ormai estinto oppure al socio, in quanto esso, a questi fini, è paragonato a un **erede**.

Come accennato, il Fisco può azionare la pretesa in automatico nei confronti del socio in quanto sarà questi che, in giudizio o in fase amministrativa, dovrà dimostrare di non essere responsabile. Nella maggioranza dei casi, bisognerà dimostrare di **non aver ricevuto nulla** in sede di bilancio di liquidazione.

Nel punto 2.10 della sentenza viene sancito: "Se, però, il fisco ben può rivolgersi al socio successore per il recupero del credito vantato contro la società estinta, stante il suo **subentro ex lege** nell'obbligazione sociale, è altrettanto evidente come il creditore sia soltanto tenuto a dimostrare la fonte di detta obbligazione, seppur ripartita pro quota, ma non anche la circostanza che il socio abbia utilmente partecipato alla distribuzione di utili, perché essa costituisce il presupposto della sua responsabilità; pertanto, la sua negazione si atteggia tipicamente come fatto modificativo, impeditivo o estintivo dell'altrui pretesa, ossia come eccezione di merito, il cui onere della prova non può che gravare su colui che la solleva, *ex* [art. 2697](#), comma 2, c.c.". In termini operativi, se c'è un debito di 100, e, estinta la società, ci sono due soci che avevano ciascuno il 50%

delle quote, il Fisco può chiedere 50 ad ogni socio, semplicemente richiamando l'[art. 2495](#) c.c.

Saranno poi i soci a dover dimostrare di non aver riscosso nulla da bilancio di liquidazione, o che hanno riscosso somme per un valore inferiore a 50 producendo la **documentazione contabile** del caso (bilancio, prospetti di riparto...).

Ove l'atteggiamento dei funzionari sarà quello comunemente in essere presso gli uffici, spesso e volentieri il socio successore dovrà adire le vie giudiziali per far sentenziare la sua carenza di responsabilità.

Una "spinta" a ciò sembra provenire dalla sentenza di ieri, laddove, sempre al punto 2.10, si afferma che la notifica della cartella prescinde dal fatto che il socio abbia riscosso utili in sede di liquidazione; "sicché la sede naturale in cui vi si può procedere deve giocoforza individuarsi nel **processo tributario**, il cui avvio è onere del socio-contribuente *ex* [art. 19](#) d.lgs. 546 del 1992; il che vale anche a dire che, in caso di sua inerzia, la cartella di pagamento – e il ruolo presupposto – divengono inoppugnabili, così restando consacrato, in ogni caso, il credito vantato pro quota nei confronti del socio, ma già in testa alla società estinta".

La limitazione, o l'assenza di responsabilità va dunque fatta valere impugnando **tempestivamente** la cartella di pagamento, pena la cristallizzazione della pretesa.

Irrilevante che il ruolo sia formato in capo alla società o al socio

Ove l'accertamento in capo alla società sia ormai definitivo (in quanto inoppugnato, o confermato da sentenza passata in giudicato) il socio non potrà, precisa la Cassazione, censurare il merito.

Naturalmente, precisiamo noi, il merito potrà essere censurato laddove l'atto accertativo sia **per la prima volta** notificato al socio, oppure ove esso riprenda il processo intentato dalla società e dichiarato interrotto dopo la cancellazione.

Se si tratta di accertamenti esecutivi (ma di questo la sentenza non parla), al socio non potrà che essere notificato l'**accertamento** non essendoci più il ruolo, ferma restando, secondo la tesi dei giudici, l'impossibilità di sindacare il merito.

Se a ciò aggiungiamo l'[art. 28](#) comma 4 del DLgs. 175/2014, che consente di notificare qualsiasi atto alla società estinta per i cinque anni dopo la richiesta di cancellazione, si può notare come il lavoro degli uffici venga enormemente **semplificato** a danno del contribuente.

Senza certezze la deducibilità della rivalsa agenti

Secondo la Cassazione si applicano le regole dell'avviamento

/ Luca FORNERO

L'ordinanza n. [29979/2021](#) della Cassazione offre lo spunto per tornare a esaminare il trattamento fiscale della c.d. "**rivalsa agenti**", vale a dire la somma corrisposta dall'agente subentrante alla compagnia assicurativa per l'acquisizione del portafoglio polizze in precedenza gestito dall'agente uscente.

Secondo i giudici di legittimità, tale rivalsa ha un valore parametrato a quello del portafoglio delle **polizze** acquisite dall'agente subentrante.

Questa circostanza spiega perché il pagamento della rivalsa dell'indennità corrisposta dall'impresa preponente all'agente cessato sia posto a carico dell'agente subentrante, che trae immediata utilità dall'avviamento (cioè dal "portafoglio clienti") del predecessore.

Definita in questi termini la natura civilistica della rivalsa, anche ai fini della determinazione del reddito d'impresa occorre seguire le regole fiscali proprie dell'**avviamento**. Conseguentemente, il relativo costo è deducibile in misura non superiore a **un diciottesimo** del valore iscritto nell'attivo del bilancio ([art. 103](#) comma 3 del TUIR).

Nonostante la posizione della Suprema Corte, la questione **non** appare **pacifica**.

Ad esempio, secondo l'Agenzia delle Entrate (risposta a interpello n. [317/2020](#)), la rivalsa dovuta dall'agente subentrante sarebbe deducibile nei limiti della quota imputabile a ciascun esercizio, ai sensi dell'[art. 108](#) comma 1 del TUIR.

Infatti, tramite l'acquisizione del portafoglio polizze, non sarebbe trasferita la clientela dell'agente "uscente", ma solo una sorta di "**diritto allo sfruttamento**" della stessa, assimilabile alla "licenza" di utilizzazione di un dato bene. I clienti, infatti, sono (e restano) clienti del preponente, per conto e nell'interesse del quale gli agenti concludono contratti.

Pertanto, secondo l'Amministrazione finanziaria, la rivalsa dovuta dall'agente subentrante è deducibile nei limiti della quota imputabile a ciascun esercizio, ai sensi dell'[art. 108](#) comma 1 del TUIR.

Non unanime nemmeno la posizione della dottrina, parte della quale, in passato, ha sostenuto che la rivalsa rappresentava, per l'agente stesso, un bene immateriale deducibile secondo le disposizioni dell'[art. 103](#) del TUIR.

In particolare:

- se il mandato concesso all'agente subentrante era a tempo determinato, la rivalsa avrebbe dovuto rientra-

re tra i diritti di concessione e gli altri diritti iscritti nell'attivo del bilancio ([art. 103](#) comma 2 del TUIR) e, quindi, essere deducibile in misura corrispondente alla durata di utilizzazione prevista dal contratto;

- per i mandati a tempo indeterminato, invece, mancando una vera e propria durata contrattuale, la rivalsa sarebbe stata equiparabile all'avviamento ([art. 103](#) comma 3 del TUIR), con conseguente deduzione per diciottesimi.

Più di recente, la giurisprudenza di merito (C.T. Prov. Novara n. [199/1/17](#), C.T. Reg. Torino n. [1428/5/2016](#), quest'ultima in materia di imposta di registro) ha **escluso** che la rivalsa abbia valore di avviamento, atteso che non si concretizza una cessione d'azienda, ma solo il trasferimento della gestione del portafoglio clienti della compagnia di assicurazione.

Altra giurisprudenza ha sostenuto che la rivalsa sarebbe un onere **interamente** deducibile nell'anno del relativo sostenimento (C.T. Reg. Torino n. [391/24/15](#)).

Dubbi anche in ambito IRAP

L'assimilazione della rivalsa agenti all'avviamento, così come sostenuto dalla Cassazione, rende **incerto** il trattamento dell'onere anche ai fini IRAP.

Infatti, in capo alle società di capitali e agli enti commerciali (nonché ai soggetti IRPEF che hanno optato per la determinazione del valore della produzione in base al **bilancio**), l'avviamento è deducibile in misura non superiore a un diciottesimo del costo, indipendentemente dall'imputazione del costo stesso a Conto economico ([art. 5](#) comma 3 del DLgs. 446/97).

La norma in esame è applicabile a tutte le imprese, anche a quelle che non redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali (circ. informativa Consorzio studi e ricerche fiscali Gruppo Intesa Sanpaolo n. [7/2008](#), § 4.2.8, e circ. Agenzia delle Entrate n. [50/2008](#), § 3.1).

In pratica, con riferimento a tale "bene immateriale", si assiste a una **deroga** al principio di "presa diretta" della base imponibile IRAP dal bilancio. Aderendo all'orientamento della Suprema Corte, resta quindi da capire se la rivalsa agenti sia deducibile per diciottesimi anche ai fini del tributo regionale oppure se continui a prevalere il dato di bilancio, laddove il periodo di **ammortamento** contabile non coincida con quello fiscale.

Regime fiscale per marchi e avviamenti rivalutati e/o riallineati da chiarire

Diversi sono i dubbi sulle regole restrittive previste dal Ddl. di bilancio 2022, soprattutto per le modalità alternative di riconoscimento dei valori

/ Guerino RUSSETTI e Alexandra PICA

L'art. 160 del Ddl. di bilancio 2022 impone regole **restrittive** in tema di deduzione dei maggiori valori di talune attività immateriali **rivalutate e/o riallineate** ai sensi dell'[art. 110](#) del DL 104/2020. Già numerosi sono tuttavia i dubbi per i soggetti interessati (OIC e IFRS *adopter*) connessi all'eventuale applicazione delle disposizioni attualmente previste, soprattutto in relazione alle modalità alternative di riconoscimento dei valori fiscali rivalutati/riallineati.

In considerazione delle stime di minor gettito futuro che deriverebbe dalla deduzione di ammortamenti sui maggiori valori rivalutati/riallineati, l'art. 160 menzionato prevede, per le attività con ammortamento fiscale in 18 anni *ex* [art. 103](#) del TUIR (*in primis*, marchi e avviamenti), un piano di ammortamento fiscale dei maggiori valori di **50 anni** (si veda "[Per l'avviamento la deduzione va al 2070](#)" del 30 ottobre).

Questa diluizione – che, peraltro, non sembra colpire i marchi riallineati dai soggetti OIC (di cui al comma 7 dell'art. 110, non testualmente citato nell'art. 160) – può essere bypassata (mantenendo la deduzione in diciottesimi) mediante il versamento di un'imposta **sostitutiva** "nella misura corrispondente" a quella a scaglioni di cui all'[art. 176](#), comma 2-ter del TUIR (12, 14 e 16% per delta, rispettivamente, entro 5 milioni, tra 5 e 10 milioni e superiori), al netto dell'imposta sostitutiva versata ai sensi del comma 4 dell'art. 110.

Non è chiaro, tuttavia, se il rinvio all'art. 176 sia voluto meramente per applicare, a posteriori, una maggiore imposizione sostitutiva alla rivalutazione o al riallineamento effettuati ovvero implicitamente contenga un **più ampio** concetto di "**trasmigrazione**" a un differente regime fiscale.

Quest'ultima ipotesi, per quanto non immediatamente ricavabile dal tenore letterale della norma, spiegherebbe l'assenza di indicazioni circa la sorte delle **riserve vincolate** (di rivalutazione o designate ai fini del riallineamento): l'idea è che il regime di riconoscimento dei maggiori valori del citato art. 176 possa sostituire, su ogni aspetto, quello di riallineamento *ex* art. 110, con conseguente venir meno del vincolo di sospensione di imposta sulle riserve. In tal senso, per la determinazione dell'imposta sostitutiva a scaglioni dovrebbero concorrere **tutte le somme** versate ai fini dell'originario regime dell'art. 110, compresa l'imposta sostitutiva del 10% per l'affrancamento delle riserve, nonostante la norma faccia riferimento solo alla "imposta sostitutiva determinata ai sensi del comma 4", cioè quella del 3%.

Tale soluzione, peraltro, sembra sostanzialmente pos-

sibile poiché il comma 3 dell'art. 160 attribuisce altresì la facoltà di "**revocare**, anche parzialmente, l'applicazione della disciplina fiscale del citato articolo 110" (quindi, si ritiene, anche disgiuntamente sul regime di rivalutazione/riallineamento rispetto a quello di affrancamento delle riserve), chiedendo a rimborso ovvero compensando gli importi pagati; è dunque evidente che tali opportunità, formalmente connesse alla revoca del regime di cui all'art. 110, dovrebbero applicarsi anche al predetto cambio di regime (anch'esso sarebbe, di fatto, una revoca) in favore delle disposizioni dell'[art. 176](#) del TUIR: in tal senso, l'imposta sostitutiva del 10% versata ai fini dell'affrancamento dovrebbe essere **scomputabile** dal "nuovo" carico fiscale determinato per scaglioni ed eventualmente generare un rimborso o un credito compensabile in caso di eccedenza (si pensi a un valore riallineato e affrancato, versando un'imposta del 3+10%, per il quale si rende applicabile lo scaglione del 12%).

Meno sistematica sembra la diversa soluzione che vincola gli ammortamenti in diciottesimi al versamento delle imposte sostitutive per scaglioni mantenendo (cioè non revocando) l'**originario regime** *ex* art. 110 sulle riserve; significherebbe che:

- chi aveva versato solo il 3% e intende ora pagare le imposte a scaglioni dovrebbe "insolitamente" mantenere (nel silenzio delle nuove disposizioni al riguardo) un vincolo di sospensione di imposta sulle riserve;
- chi ha versato anche l'imposta al 10% si ritroverebbe con un "anomalo" carico d'imposizione sostitutiva non inferiore al 22%, atteso che, salvo la diversa ipotesi di revoca, letteralmente, non è previsto lo scomputo del predetto 10% rispetto alle imposte a scaglioni. La norma infatti prevede la compensazione (o il rimborso) delle sostitutive versate "ai sensi del comma 6 dell'articolo 110" (ovvero 3% e 10%) solo in ipotesi di revoca del relativo regime di rivalutazione/riallineamento.

Non è citato l'art. 15 comma 10 del DL 185/2008 come regime alternativo

Si segnala, infine, che non viene menzionato accanto all'[art. 176](#) del TUIR, come regime **alternativo**, l'[art. 15](#), comma 10 del DL 185/2008, che prevede il riallineamento dei maggiori valori di avviamento, marchi d'impresa e altre attività immateriali previo pagamento dell'imposta sostitutiva del **16%**, ma con una deduzione in 5 anni. Tale norma, tra l'altro, sarebbe ancora più calzante del regime ordinario *ex* art. 176 del TUIR

avendo un ambito oggettivo di applicazione sostanzialmente coincidente con quello colpito dalla manovra in commento (l'ammortamento in cinque anni, anche a fronte di una sostitutiva più alta, potrebbe essere un buon viatico per la delusione dei contribuenti inte-

ressati).

La norma è ancora in fase embrionale e, dunque, c'è tempo per renderla **più aderente** alle logiche del sistema fiscale ed alle aspettative degli operatori economici.

/ Stefano COMELLINI

Credito d'imposta estero al lordo dei costi anche con fruizione del Patent box

Il sistema di tracciamento delle spese previsto nell'ambito dell'agevolazione non garantisce l'accuratezza necessaria al calcolo del credito

/ Luisa CORSO

Il principio di diritto dell'Agenzia delle Entrate n. 15, pubblicato ieri, 5 novembre 2021 torna sul tema della determinazione del credito di imposta estero di cui all'art. 165 del TUIR per i soggetti che beneficiano dell'agevolazione **Patent box** (ora sostituita dalla nuova "super deduzione dei costi di ricerca e sviluppo" di cui all'art. 6 del DL 146/2021).

Al riguardo, viene confermato il principio per cui, sulla base della formulazione letterale dell'art. 165 comma 1 del TUIR, il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero è riconosciuto solo quando venga rispettata la condizione del **concorso** di tali redditi alla formazione del reddito complessivo dichiarato in Italia. Ne risulta che, come già chiarito nel precedente principio di diritto n. 15/2019, nel caso in cui il reddito estero sia imponibile in Italia in misura parziale, come avviene in applicazione della detassazione delle royalties agevolate con il regime del Patent box, il credito deve essere ridotto in misura corrispondente, ai sensi dell'art. 165 comma 10 del TUIR.

Rispetto al precedente intervento, il nuovo principio n. 15/2021 si sofferma sui criteri di determinazione del rapporto di cui all'art. 165 comma 1 del TUIR.

Tale norma dispone che le imposte estere pagate a titolo definitivo sono **detraibili** dall'imposta netta dovuta in Italia, nei limiti della quota d'imposta corrispondente al rapporto tra i redditi esteri e il reddito complessivo, al netto delle perdite dei precedenti periodi d'imposta ammesse in diminuzione.

Ciò premesso, l'Agenzia si sofferma sui chiarimenti forniti in relazione ai **"singoli elementi del rapporto"** dalla precedente circ. n. 9/2015, § 3.2., in base alla quale il numeratore del rapporto:

- è rappresentato dal reddito estero che ha concorso a formare il reddito complessivo in Italia;
- tale reddito estero, diverso da quelli d'impresa e di lavoro autonomo, così come rideterminato in base alle disposizioni fiscali italiane, deve essere assunto al "lordo" dei costi sostenuti per la sua produzione, "in ragione delle obiettive difficoltà nella determinazione e nel controllo dei costi effettivamente imputabili a singoli

elementi reddituali".

Al riguardo, è quindi confermato il principio per cui per i redditi "isolati" (diversi dal reddito d'impresa e di lavoro autonomo, come tipicamente gli interessi, i dividendi e le royalties) devono essere assunti al lordo dei costi sostenuti per la sua produzione, mentre i redditi d'impresa e di lavoro autonomo (solo nel primo caso, peraltro, viene specificato che l'attività deve essere svolta con stabile organizzazione, con i relativi dubbi per il lavoro autonomo) sono assunti **al netto dei costi** sostenuti per la loro produzione.

La questione esaminata dal principio n. 15/2021 riguarda l'eventuale idoneità del sistema di **"tracciabilità delle spese e dei redditi"**, posto a carico dei soggetti che intendono fruire del Patent box dall'art. 11 del DM 30 luglio 2015, a far venire meno le suddette ragioni di obiettiva difficoltà nella determinazione e nel controllo dei costi effettivamente imputabili a singoli elementi reddituali.

Tale sistema di tracciamento, pur consentendo di individuare il **collegamento** tra l'attività economica svolta dal contribuente e il bene immateriale oggetto dell'agevolazione, secondo l'Agenzia non è idoneo a soddisfare le esigenze di cui all'art. 165 comma 1 del TUIR, in quanto non garantisce un livello di accuratezza tale da permettere la rilevazione e l'imputazione dei costi effettivi né sui singoli redditi percepiti, né sui singoli soggetti da cui provengono i redditi.

Pertanto, sempre secondo l'Agenzia le suddette modalità di determinazione analitica del reddito estero non possono essere validamente utilizzate per determinare l'ammontare del reddito estero da inserire nel rapporto previsto dal comma 1 dell'art. 165 del TUIR, con la conseguenza che, anche per i soggetti che beneficiano dell'agevolazione Patent box, il reddito estero da assumere quale numeratore del rapporto va assunto **"al lordo"** dei costi sostenuti per la sua produzione.

Tale impostazione, prosegue l'Agenzia, garantisce, infatti, una **perfetta simmetria** tra la misura del reddito tassato all'estero e l'ammontare del reddito sul quale viene riconosciuto il credito d'imposta.

Norme più severe per le condotte di riciclaggio

Approvazione definitiva per il decreto che amplia i reati presupposto

/ Maria Francesca ARTUSI

Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva, lo scorso 4 novembre, il testo del decreto legislativo che modifica le disposizioni dedicate a ricettazione ([art. 648 c.p.](#)), riciclaggio ([art. 648-bis c.p.](#)), impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita ([art. 648-ter c.p.](#)) e autoriciclaggio ([art. 648-ter1 c.p.](#)).

Con questo provvedimento viene **ampliato** di molto lo spettro di operatività di tali fattispecie, parlando per la ricettazione di "reati" in generale ed eliminando per riciclaggio e autoriciclaggio la precisazione "non colposo" riferita ai delitti da cui può derivare il provento illecito.

In un unico articolo del decreto viene, così, prevista l'inclusione tra i reati presupposto per tali fattispecie anche dei delitti **colposi** e delle contravvenzioni che siano punite con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. Si tratta di un cambiamento di notevole rilevanza in quanto, fino ad oggi, la ricettazione e il reimpiego hanno fatto riferimento unicamente ai proventi di delitti, mentre il riciclaggio e l'autoriciclaggio richiedono la commissione di un delitto non colposo.

Come **mitigazione** a tale incisivo ampliamento della rilevanza penale è stata inserita la previsione di una pena ridotta per i casi in cui i beni, il denaro o le utilità provengano da una contravvenzione. In particolare, in caso di contravvenzioni la pena è la reclusione da uno a quattro anni e la multa da 300 a 6.000 euro per la ricettazione; la reclusione da due a sei anni e la multa da 2.500 a 12.500 euro per riciclaggio e reimpiego; la reclusione da uno a quattro anni e la multa da 2.500 a 12.500 euro per il delitto di autoriciclaggio.

In caso di **autoriciclaggio** viene, inoltre, modificato l'attuale secondo comma che stabilisce la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da 2.500 a 12.500 euro se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Nella nuova versione, si fa un riferimento più generico ("la pena è diminuita"), così lasciando maggiore discrezionalità agli organi giudicanti e uniformando tale circostanza attenuante a quella prevista per il riciclaggio e il reimpiego.

Al terzo comma viene inserito il riferimento esplicito alle ipotesi in cui il reato presupposto sia quello di **associazione di stampo mafioso** ([art. 416-bis c.p.](#)) per il quale si applica sempre ("comunque") la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da 5.000 a 25.000 euro.

Per quanto riguarda il delitto di **ricettazione**, in conformità a quanto già previsto per il riciclaggio, viene inserita la disposizione secondo cui la pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Allo stesso tempo, però, viene stabilita per questo reato un'ulteriore graduazione della pena nel caso in cui il fatto sia di particolare tenuità: reclusione sino a sei anni e multa sino a 1.000 euro nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e multa sino a 800 euro nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione. Viene anche confermata l'esclusione dalla confisca "allargata" in tali ipotesi di particolare tenuità ([art. 240-bis c.p.](#)).

Il provvedimento in esame è frutto dell'**attuazione** della direttiva (Ue) 2018/1673, che ha richiesto agli Stati membri di predisporre misure di natura penale più rigorose per punire e per prevenire gli illeciti connessi al riutilizzo di denaro o beni provenienti da attività criminali. In realtà, il sistema penale italiano di contrasto a tali reati era già molto completo, a maggior ragione dopo l'introduzione dell'autoriciclaggio; tanto che l'attuale decreto sembra muoversi in un'ottica ancor più severa rispetto a quanto richiesto dall'Unione europea.

Come già evidenziato su *Eutekne.info* (si veda "[Riciclaggio anche per delitti colposi e contravvenzioni](#)" del 12 agosto 2021), si potrebbero ora ricomprendere i delitti colposi e le contravvenzioni in materia ambientale o in ambito antinfortunistico, laddove il reinvestimento del risparmio di spesa per l'azienda potrebbe essere considerato (alla luce delle interpretazioni già consolidate in ambito penal-tributario) quale forma di **autoriciclaggio**.

Tematiche più complesse di accertamento dell'elemento soggettivo

Si potrebbe anche ipotizzare un reato presupposto in caso di bancarotta connotata dalla colpa (ad esempio, in caso di mancata tempestiva richiesta di fallimento, punita dall'[art. 217](#) comma 1 n. 4 del RD 267/1942, in cui risulti un guadagno per l'imprenditore o per la società che venga, a sua volta, reinvestito o "**fatto ripulire**" per l'occultamento).

Va, infine, evidenziato che con l'inclusione di fattispecie tipicamente colpose, si porranno certamente nella pratica delle tematiche più complesse di accertamento dell'elemento soggettivo.

Dalla Fondazione IFRS nuove proposte per la disclosure di sostenibilità

È prevista la pubblicazione di standard sul clima e sui requisiti generali di disclosure

/ Luca MALFATTI e Giovanni OSSOLA

Mentre i leader mondiali si incontravano a Glasgow per la COP26, i Trustees della Fondazione IFRS annunciavano tre sviluppi significativi per fornire ai mercati finanziari informazioni di alta qualità sul clima e le altre questioni relative alla sostenibilità.

In primo luogo, è prevista la formazione dell'*International Sustainability Standards Board* (ISSB) per sviluppare un **insieme completo** di standard di disclosure sulla sostenibilità.

In secondo luogo, le principali organizzazioni che si occupano di disclosure di sostenibilità si sono impegnate a fondersi nel nuovo Board. La Fondazione IFRS completerà il consolidamento al proprio interno del Climate Disclosure Standards Board (CDSB) e della Value Reporting Foundation (VRF) entro giugno 2022.

Infine, è prevista la pubblicazione dei prototipi di standard sul **clima** e sui **requisiti generali di disclosure** sviluppati dal *Technical Readiness Working Group* (TRWG), che ha il compito di intraprendere il lavoro preparatorio per l'ISSB.

Questi prototipi sono il risultato di sei mesi di lavoro congiunto da parte di rappresentanti del CDSB, dell'*International Accounting Standards Board* (IASB), della *Task Force del Financial Stability Board on Climate-related Financial Disclosures* (TCFD), della VRF e del *World Economic Forum* (WEF), supportato dall'*International Organization of Securities Commissions* (IOSCO) e dal suo *Technical Expert Group* composto dai *regulators* delle Borse valori.

Il TRWG ha consolidato gli aspetti chiave dei contenuti di queste organizzazioni in una serie rafforzata e unificata di raccomandazioni da considerare da parte dell'ISSB.

L'obiettivo degli sviluppi annunciati dai Trustees è quello di soddisfare la crescente richiesta di **razionalizzazione dell'informativa** aziendale sulla sostenibilità.

L'ISSB lavorerà in collaborazione con lo IASB, garantendo la **compatibilità** tra gli IFRS Accounting Standards e gli IFRS Sustainability Disclosure Standards.

L'ISSB e lo IASB saranno indipendenti e i loro standard si integreranno a vicenda per fornire informazioni complete agli investitori e agli altri fornitori di capitale.

Gli standard dell'ISSB consentiranno alle aziende di fornire informazioni complete sulla sostenibilità per i mercati finanziari globali.

L'ISSB si baserà sulle iniziative di **rendicontazione** di sostenibilità già esistenti per diventare lo standard globale per l'informativa sulla sostenibilità rivolta ai mercati finanziari.

Per raggiungere questo obiettivo, la Fondazione IFRS ha assunto impegni sia con il CDSB che con la VRF per fondere le loro competenze tecniche, il loro personale e le altre risorse all'interno della Fondazione IFRS.

Riconoscendo l'urgenza e il desiderio di fornire all'ISSB una solida base su cui iniziare il suo lavoro, i Trustees hanno creato il TRWG che ha concluso il suo lavoro su due **documenti prototipo**: il primo si concentra sulle disclosure relative al clima e include anche informative "sector-specific", mentre il secondo definisce le disclosure generali sulla sostenibilità.

L'ISSB avrà una **presenza globale** e multi-sede. Saranno coperte tutte le regioni: Americhe, Asia-Oceania ed EMEA e l'impegno con le **economie in via di sviluppo** ed emergenti sarà una priorità importante.

Gli uffici di Francoforte (sede del Board e degli uffici della Chairperson) e di Montreal saranno responsabili delle funzioni-chiave a supporto del nuovo Board e di una profonda cooperazione con gli stakeholder regionali.

Gli uffici di San Francisco, in seguito alla fusione con la VRF, e di Londra forniranno anche supporto tecnico e piattaforme per le relazioni con i mercati e una profonda cooperazione con gli **stakeholder** regionali.

L'attività dell'ISSB dovrebbe cominciare non appena il Presidente e il Vice Presidente saranno stati nominati, partendo con alcune consultazioni pubbliche per informare il piano di lavoro del Board e con le proposte ispirate alle raccomandazioni del TRWG.

A seguito di queste consultazioni, il lavoro dell'ISSB seguirà il **rigoroso "due process"** della Fondazione IFRS, che ricomprenderà le discussioni pubbliche da parte dell'ISSB sul feedback ricevuto da tali consultazioni e sui possibili miglioramenti rispetto alle proposte prima della loro finalizzazione come standard.

L'intero processo sarà supervisionato dal *Due Process Oversight Committee dei Trustees*.

Nuovo modulo per l'incentivo per le assunzioni di donne svantaggiate

Per la preventiva comunicazione on line il modello aggiornato alla legge di bilancio 2021 sarà presente nel "Cassetto previdenziale" dall'11 novembre

/ Daniele SILVESTRO

Con il messaggio n. [3809](#) pubblicato ieri, l'INPS fornisce le **istruzioni operative** per la fruizione dell'incentivo previsto dall'[art. 1](#) commi 16-19 della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021), a seguito dell'autorizzazione della Commissione europea resa nota con la decisione C(2021) 7863 *final* del 27 ottobre 2021, ma limitatamente alle assunzioni/trasformazioni effettuate nel corso dell'anno 2021.

Per le istruzioni riferite alle assunzioni/trasformazioni effettuate nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 sarà necessario **attendere** l'esito del procedimento di autorizzazione da parte della Commissione europea, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Si ricorda che la norma in argomento prevede che, per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022, l'esonero di cui all'[art. 4](#) commi da 9 a 11 della L. 92/2012 venga riconosciuto nella misura del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a **6.000 euro** annui.

Ai fini del diritto all'esonero, le assunzioni devono comportare un **incremento occupazionale** netto.

L'INPS ha poi provveduto ad illustrare la disciplina dell'esonero e a fornire opportuni chiarimenti con la circ. n. [32](#) del 22 febbraio 2021 e con il successivo messaggio n. [1421](#) del 6 aprile 2021. In particolare, la circolare ha chiarito l'ambito soggettivo della misura in esame, a seguito dei dubbi derivanti dal mancato richiamo al comma 8 (si veda "[Incentivo assunzione donne anche se il rapporto trasformato non è agevolato](#)" del 7 aprile 2021).

Con il messaggio in commento vengono innanzitutto delimitati ulteriormente i datori di lavoro che possono accedere al beneficio. L'incentivo infatti non trova applicazione, oltre che nei confronti della Pubblica Amministrazione, nei riguardi delle imprese del **settore finanziario** (che svolgono le attività indicate nella classificazione NACE alla sezione "K" - Financial and insurance activities).

Sotto il profilo operativo, con il messaggio in commento, l'INPS precisa che i datori di lavoro interessati potranno utilizzare il modulo "**92-2012**" ai fini della preventiva comunicazione on line finalizzata alla fruizione dell'incentivo. Il modulo, aggiornato tenuto conto della diversa disciplina dettata dalla legge di bilancio 2021, sarà presente all'interno del "Cassetto previdenziale" di riferimento a partire dall'11 novembre 2021. Sul punto, l'Istituto previdenziale sottolinea che per ogni

evento incentivabile (assunzione, proroga o trasformazione) è necessario provvedere alla compilazione di una singola comunicazione on line.

Invece, non è tenuto ad ulteriori adempimenti il datore di lavoro che avesse **già utilizzato** tale modulistica on line ai fini della comunicazione della fruizione dell'incentivo del 50% (di cui all'[art. 4](#) commi da 8 a 11 della L. 92/2012), per le assunzioni/proroghe/trasformazioni effettuate nel corso del corrente anno. La comunicazione precedentemente inoltrata all'Istituto risulterà infatti valida ed efficace ai fini della fruizione dell'esonero del 100%.

Vengono, infine, dettate le **istruzioni operative** ai datori di lavoro autorizzati per la fruizione dell'incentivo in argomento, con riferimento sia ai datori di lavoro privati, anche con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica, sia ai datori di lavoro agricoli.

Nel dettaglio, i datori di lavoro privati potranno fruire dell'incentivo esponendo, a partire dal flusso UniEmens del mese di competenza **novembre 2021**, le lavoratrici per le quali spetta l'esonero e valorizzando secondo le consuete modalità l'elemento "Imponibile" e l'elemento "Contributo" della sezione "Denuncia Individuale". In particolare, all'interno dell'elemento "InfoAggcausaliContrib" dovranno essere indicati:

- il valore "**INDO**", nell'elemento "CodiceCausale";
- il valore "data di assunzione a tempo indeterminato o data trasformazione" nel formato AAAAMMGG, nell'elemento "IdentMotivoUtilizzoCausale".

Inoltre, la valorizzazione dell'elemento "AnnoMeseRif" con riferimento ai **mesi progressi** (dal mese di gennaio 2021 e fino al mese precedente l'esposizione del corrente) può essere effettuata solo nei flussi UniEmens di competenza novembre, dicembre 2021 e gennaio 2022. Sul punto viene precisato che la sezione "InfoAggcausaliContrib" va ripetuta per tutti i mesi di arretrato.

Vengono, inoltre, fornite le istruzioni relative alla **restituzione** delle quote di esonero per le assunzioni di giovani ex [art. 1](#) comma 100 della L. 205/2017 (c.d. "incentivo GECO"). I datori di lavoro dovranno valorizzare nell'elemento "CausaleADebito", il codice causale "**M472**" e nell'elemento "ImportoADebito", l'importo da restituire. Invece, il datore di lavoro che deve restituire le quote di esonero ex [art. 4](#) commi da 8 a 11 della L. 92/2012 dovrà valorizzare il codice causale "**M431**" nell'elemento "CausaleADebito" e l'importo da restituire nell'elemento "ImportoADebito".

Opzione donna confermata anche per il prossimo anno

Il disegno di legge di bilancio 2022 ripropone una serie di misure per l'accesso anticipato ai trattamenti pensionistici

/ Luca MAMONE

Uno dei pacchetti di misure di maggior interesse presenti nel Ddl. di bilancio 2022, approvato dal Consiglio dei Ministri il 28 ottobre, è rappresentato da una serie di disposizioni di carattere previdenziale, caratterizzate dalla previsione di un possibile accesso **anticipato** ai trattamenti pensionistici.

Il primo intervento di rilievo è costituito dalla revisione dell'anticipo pensionistico di cui all'[art. 14](#) del DL 4/2019, meglio noto come "**Quota 100**", in quanto ottenibile con hanno almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi.

Ora, secondo quanto indicato nella bozza della legge di bilancio, l'anticipo pensionistico in questione – in origine previsto in via sperimentale per il triennio 2019/2021 – sarà accessibile anche per il 2022, seppur meno agevolmente, poiché per i soggetti interessati il requisito anagrafico viene incrementato a **64 anni** di età, mentre rimane invariato il requisito dei **38 anni** di anzianità contributiva.

In pratica, se tale disposizione venisse confermata anche nel corso dell'iter parlamentare in corso, si passerebbe da "Quota 100" a "**Quota 102**".

La misura pensionistica resterà comunque di carattere **temporaneo**, in quanto valida solo per il 2022.

In ogni caso, la medesima disposizione stabilisce che il **diritto** conseguito entro il 31 dicembre 2022 potrà essere esercitato anche successivamente.

Per il resto, il Ddl. di bilancio 2022 lascerebbe sostanzialmente invariati gli altri aspetti dell'anticipo pensionistico disciplinato dal DL [4/2019](#), compreso quello molto importante della sua **incumulabilità**, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.

Sempre in materia di anticipo pensionistico, il Ddl. di bilancio 2022 dispone poi la **proroga** di due significativi istituti, ossia l'opzione donna e l'APE sociale.

Per quanto concerne l'anticipo **opzione donna**, si prevede anche per il prossimo anno la possibilità di accesso a tale agevolazione pensionistica, seppure con un innalzamento dei **requisiti anagrafici** richiesti, in quanto verrebbe riconosciuta nei confronti delle lavo-

ratrici che entro il 31 dicembre 2021 hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un'età pari o superiore a 60 anni (anziché 58 anni) per le lavoratrici dipendenti e a 61 anni (anziché 59 anni) per le lavoratrici autonome.

Viene anche in questo caso aggiornata la disposizione specificamente prevista per i lavoratori del comparto scuola e AFAM prevedendo, in sede di prima applicazione, la possibilità per il personale dipendente a tempo indeterminato di presentare entro il **28 febbraio 2022** la domanda di cessazione dal servizio con effetti dall'inizio rispettivamente dell'anno scolastico o accademico.

APE sociale anche per il 2022

Per quanto riguarda invece l'**APE sociale**, ossia l'anticipo pensionistico a carico dello Stato previsto in via sperimentale dall'[art. 1](#) comma 179 della L. 232/2016, la bozza della legge di bilancio 2022 ne riconosce la fruibilità anche a favore dei lavoratori che matureranno i requisiti per il beneficio entro il 31 dicembre 2022, prorogando in tal modo il termine in origine previsto per il 31 dicembre 2021.

Sul punto, si ricorda che possono accedere all'APE sociale i lavoratori che si trovano in specifiche condizioni (in sintesi, stato di disoccupazione a seguito di licenziamento, riduzione della capacità lavorativa almeno del 74%, svolgimento di attività lavorative "gravose", il cui novero viene peraltro modificato dalla bozza di legge di bilancio 2022, assistenza – da almeno 6 mesi – del coniuge o di un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità) e che, al momento della domanda, hanno già compiuto **63 anni** e sono o sono stati iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della stessa o alla Gestione separata dell'INPS.

Infine, sempre in materia di anticipo pensionistico, si segnala l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo economico, di un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro annui per il triennio 2022/2024 destinato a favorire l'uscita anticipata dal lavoro, su base convenzionale, dei lavoratori dipendenti di piccole e medie imprese **in crisi**, che abbiano raggiunto un'età anagrafica di almeno **62 anni**.

Dalle banche centrali grande cautela

Attenzione sulla crescita, mentre l'inflazione non preoccupa: ciò si traduce in una postura di politica monetaria ancora molto accomodante

/ Stefano PIGNATELLI

Le banche centrali sembrano cambiare atteggiamento sull'inflazione. Nell'era passata i tassi venivano alzati per prevenire l'inflazione, ma nel mondo nuovo c'è una benigna **indifferenza** verso i prezzi che salgono (in un mondo zeppo di debito tassi bassi e un po' di inflazione rappresenta una situazione ottimale).

Tutto ciò lascia presupporre che saranno molto **attenti ad alzare i tassi** per non rischiare di togliere sostegno alla crescita. Conferme sono arrivate in tal senso dalle riunioni nelle ultime due settimane di Fed, Bce, Bank of England e Bank of Japan (seguì tassi e valute su www.aritma.eu).

Powell si è rivelato un grande persuasore e sarà un motivo in più per la sua riconferma. Il presidente della Fed è riuscito a far digerire l'**inizio del tapering** e la **transitorietà dell'inflazione**. Wall Street festeggia con un altro record, l'indice globale MSCI World è di nuovo sui massimi della storia. Il mercato delle obbligazioni si tranquillizza, il derivato che prezza l'inflazione a cinque anni è sceso da 2,65% a 2,50% (quello eurozona da 2,10% a 1,90%).

La Federal Reserve, come ampiamente previsto, ha detto che a breve (entro la fine del mese) inizierà a comprare meno obbligazioni del Tesoro e meno bond collegati ai mutui sulla casa: il taglio è da **15 miliardi** di dollari. La portata iniziale del **tapering** è ritenuta in questo momento "appropriata ogni mese", ma la Fed si dice pronta "ad adeguare il ritmo degli acquisti se giustificato dai cambiamenti nelle prospettive economiche". Immaginando di procedere a questo passo, a luglio, si arriva a zero stimoli, come da previsioni.

La banca centrale non ha dato indicazioni precise su quel che succederà dopo, ma ha precisato che l'annuncio non è un'anticipazione di un prossimo rialzo dei tassi: il mercato, che anticipava tra due e tre aumenti del costo del denaro entro la fine del 2022, è tornato a essere **più prudente** riducendo a uno, forse due, rialzi.

Tutto ciò non ha condotto a variazioni sul dollaro, con l'**euroUSD fermo** in area **1,155-1,16**. L'euro non è riuscito

ad approfittare della situazione e ciò denota una sua debolezza: la Bce non alzerà e difficilmente lo farà la Fed nel 2022 rendendo la variabile tassi neutrale o leggermente pro usd.

Nel comunicato, la banca centrale ammette che l'aumento dei prezzi al consumo è stato fulminante e molto più rapido della previsione, ma i membri del direttorio hanno voluto ribadire il loro pensiero sull'andamento di lungo periodo, mantenendo la parola **"transitoria"**, accanto a inflazione: la maggior parte degli osservatori si aspettava fosse rimossa. Powell ha anche precisato che quando l'inflazione comincerà a raffreddarsi, circa a metà 2022, la crescita dell'economia continuerà a essere vivace.

La presidente della **Bce** Lagarde ha fatto capire chiaramente che Francoforte **difficilmente alzerà i tassi** l'anno venturo, gelando le aspettative di parte del mercato per un primo rialzo entro fine 2022. In particolare ha detto che le tre condizioni, indicate nella *forward guidance* da Francoforte come necessarie per procedere con un primo ritocco all'insù del costo del denaro, è poco probabile che possano concretizzarsi il prossimo anno.

La **Bank of England** ha lasciato invariati i tassi principali di riferimento al minimo storico dello 0,10% e reiterato il programma di acquisti di titoli di Stato, senza quindi seguire il cammino intrapreso dalla Fed. Anche la **Bank of Japan** ha confermato la sua politica ultra espansiva e sembra essere, tra le banche centrali, quella che manterrà tale postura più a lungo.

Lo scenario conduce a un calo dei tassi

Tutto ciò ha condotto nelle ultime sedute a un rientro di circa 10 centesimi sui tassi europei Bund e Irs (-0,22% e +0,16% i decennali); del clima positivo si avvantaggia ancor più il **Btp**, che dopo il sell off di lunedì scorso, vede i **rendimenti in calo** di 15-20 centesimi (10 anni a 0,94%).

Istanza all'Agenzia delle Entrate per il contributo a fondo perduto per le start up

Per ottenere il contributo a fondo perduto per le start up ex [art. 1-ter](#) del DL 41/2021 i soggetti interessati dovranno presentare un'istanza all'Agenzia delle Entrate. Il decreto del Ministero dell'Economia del 10 settembre 2021, pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale, stabilisce questa **modalità** per ottenere il beneficio previsto dal DL Sostegni convertito.

Si ricorda che l'art. 1-ter del DL 41/2021, introdotto in sede di conversione in legge, riconosce un **contributo a fondo perduto** a favore dei soggetti titolari di reddito d'impresa che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, la cui attività d'impresa è iniziata nel corso del 2019, in base alle risultanze del Registro delle imprese tenuto presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Si tratta dei soggetti ai quali non spetta il contributo di cui all'art. 1 del DL 41/2021, in quanto l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 non è inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019. Devono essere

rispettati gli altri requisiti e le altre condizioni previsti dal suddetto art. 1 del DL 41/2021 (si veda "[Contributi a fondo perduto fino a 1.000 euro per le start up](#)" del 21 maggio 2021). Il contributo a fondo perduto è riconosciuto nella misura massima di **1.000 euro**.

Le modalità saranno definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate stessa, da emanarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale. Con lo stesso provvedimento saranno disciplinati anche il **contenuto** informativo dell'istanza, i termini di presentazione e ogni altro elemento necessario al riconoscimento del contributo.

Ai fini del rispetto del **limite di spesa**, nel caso in cui i contributi risultanti dalle istanze accolte eccedano complessivamente l'importo di 20 milioni di euro, l'ammontare del contributo riconosciuto a ciascuna impresa sarà ridotto proporzionalmente in base al rapporto tra l'importo di 20 milioni di euro e l'ammontare complessivo dei contributi richiesti.